



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

# *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose – Analisi critica del Seminario Napoli – Fisciano del 15-16-17 ottobre 2009*

FABIO FALANGA

## 1. *Premessa*

Il compito che in questa sede mi è stato affidato, per quanto possa inorgoglire e gratificare, non si presenta di facile attuazione.

In primo luogo perché ragionare sul complesso sistema normativo che ha ad oggetto la libertà religiosa, la sua tutela e la sua trasposizione in diritto, richiede attenzione, preparazione e particolare sensibilità giuridica. Ma anche perché risulta assai ardua l'impresa di presentare osservazioni critiche in relazione ai contributi offerti al Seminario – tenutosi tra Napoli e Fisciano, nei giorni 15-16 e 17 ottobre 2009, ed avente ad oggetto una “Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose” – da esperti, studiosi e professori universitari.

Chiarirò subito che il presente lavoro, lungi dall'essere una rivisitazione del programma del Seminario, o ancor meno una pubblicazione ufficiosa dei suoi atti, tratterà esclusivamente di alcune delle tematiche poste all'attenzione dei presenti, selezionate per costruire un ragionamento completo, e che a parere dello scrivente sono apparse maggiormente significative ai fini di una valutazione generale sull'attuale necessità o meno di una legge generale sulle libertà religiose, ovvero sulla “libertà religiosa”.

L'osservata differenziazione terminologica presente nel titolo del Seminario, che riporta impropriamente la dicitura “legge generale sulle libertà religiose”, non rappresenta un eccesso di pignoleria critica, ma è viceversa la constatazione sostanziale che tale dizione plurale del termine “libertà religiosa” potrebbe creare grossi equivoci, limitando radicalmente il fine e le ambizioni del Comitato organizzatore dell'evento.

Vero è infatti che la libertà religiosa può manifestarsi sotto molteplici aspetti, e che questi in dottrina vengono fatti rientrare nei due sottoinsiemi che costituiscono l'unico concetto giuridico di libertà religiosa, quello

individuale e quello confessionale, ma è fondamentale, anche e soprattutto in termini concettuali, e per i negativi risvolti pratici che ne potrebbero conseguire, non tralasciare il senso pieno ed unitario della portata del principio di libertà religiosa.

Diversamente, non soltanto nella comune credenza, ma anche tra gli addetti ai lavori, si potrebbe innescare un pericoloso meccanismo teorico, sulla base del quale si potrebbe considerare *de jure condito* parzialmente attuata e tutelata una delle libertà religiose (quella confessionale, ad esempio), e quindi stimolare in senso contrario il legislatore, che potrebbe considerare, tutto sommato, attuato il diritto di libertà religiosa nel nostro ordinamento.

Non è possibile una tutela o un'attuazione solo parziale del diritto di libertà religiosa, in quanto la sua ontologica unicità, ed il reale senso del suo contenuto, non ne ammettono una realizzazione "frammentata", se non a costo della totale disapplicazione del diritto stesso.

Operata questa, a mio parere, necessaria osservazione di carattere preliminare, è adesso possibile svolgere un'analisi complessiva sulle argomentazioni trattate.

Il Seminario, dedicato al Prof. Leopoldo Elia, è stato presentato dal Prof. Valerio Tozzi. Hanno partecipato alla tre giorni di lavori, offrendo il proprio contributo, i prof.ssoi (in ordine di comparizione) Laura De Gregorio, Vincenzo Pacillo, Antonio Chizzoniti, Gianfranco Macrì, Angelo Licastro, Pierluigi Consorti, Giuseppe Rivetti, Roberto Mazzola, Paolo Cavana, Nicola Fiorita, Daniela Milani, Alessandro Ferrari, Marco Parisi, Luciano Zannotti, Erminia Camassa, Maria Fausta Maternini Zotta, Antonio Fuccillo, ed il Prefetto di Siracusa dott.ssa Fiorella Scandura, già funzionaria del Ministero dell'Interno ed esperta dei problemi ecclesiasticistici.

Nonostante il ritardato inizio ed alcune assenze, il Seminario è stato gestito bene dagli organizzatori, gli interventi sono stati tutti molto concisi, precisi e rispondenti ai temi assegnati, creando i presupposti per un soddisfacente approfondimento della materia oggetto del Seminario, che ha spaziato da un'analisi sinottica dei contenuti dei progetti di legge sulla libertà religiosa presentati dal 1990 ad oggi, passando per le diverse problematiche ad essi correlate e per quelli che dovrebbero essere i contenuti della futura legge, per poi sfociare nell'incontro-confronto con i politici ed i giornalisti, che secondo gli organizzatori sarebbe sempre auspicabile per creare un canale di comunicazione tra la dottrina e la pratica applicazione di principi e diritti.

Credo che proprio quest'ultima fase del Seminario, nella quale i lavori sono stati estesi a soggetti diversi dalla ristretta cerchia di specialisti in dottrina – e che ha visto, tra gli altri, anche l'appassionato e rilevante intervento dell'ex Presidente della Camera dei Deputati, on. Fausto Bertinotti – costituisca un positivo prece-

dente per la realizzazione dei futuri seminari e convegni, atteso che, in qualunque contesto, la condivisione di lavori, idee, passioni ed esigenze, favorisce sempre la coesione, che in questo caso potrebbe sviluppare quell'“avvicinamento” necessario per “sanare” l'annosa frattura esistente tra dottrina e politica.

## 2. *Sull'esigenza di emanazione della legge quadro nazionale sulle libertà religiose*

Da quanto argomentato in sede di Seminario, e da quel che si evince dall'estratto della relazione di presentazione del prof. Tozzi, il Comitato organizzatore del Seminario percepisce l'esigenza della legge quadro sulle libertà religiose «*non come problema laterale e di completamento della vigente disciplina statale della tutela del fenomeno religioso, tutta giocata sul modello delle relazioni bilaterali fra Stato e confessioni religiose, ma come ripensamento di quel modello*», che, senza affatto negare l'utilità e la stessa vigenza costituzionale delle relazioni convenzionate, le ponga però in una più equilibrata collocazione rispetto all'interesse primario sancito dalla Costituzione: (e cioè) la tutela delle esigenze religiose delle persone umane e dei gruppi di loro aggregazione, di qualsiasi entità, consistenza, radicamento sociale, non solo delle confessioni religiose, e non solo di quelle più influenti.

L'idea guida da cui nasce l'esigenza di una normativa generale sulla libertà religiosa, è quindi per il Comitato organizzatore del Seminario, quella di creare un maggiore equilibrio tra l'esistenza della contrattazione bilaterale tra Stato e confessioni religiose, e la necessità di contemperare le esigenze relative alla piena attuazione dell'uguaglianza e della libertà religiosa sia sotto il profilo confessionale che individuale, anche se questo dovesse comportare un ripensamento dell'intero modello sancito dagli artt. 7 e 8 della Costituzione.

In effetti, la regola dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, ex art. 8 comma 1 Cost., impone che i singoli interventi – tanto di origine unilaterale quanto di derivazione pattizia – volti a disciplinare lo specifico religioso, così come lo scenario complessivo da quelli disegnato, delineino un panorama uniforme, nel quale eventuali differenziazioni nel trattamento normativo delle confessioni possano essere misurate esclusivamente secondo un'unità di misura qualitativa, e mai di natura quantitativa.

Nella fattispecie, il principio in esame sancisce che tutte le confessioni religiose godano della medesima libertà nell'accesso allo strumento pattizio, il che esclude senz'altro la legittimità di un'impostazione – quale mantenuta sinora – che affidi alla discrezionalità dell'esecutivo la decisione sull'opportunità di accedere alle trattative: da qui, secondo il Comitato organizzatore

del Seminario, l'esigenza di *una normativa generale sulla libertà religiosa*, con la quale lo Stato (unilateralmente) vada a dettare le condizioni e i requisiti generali che una qualunque confessione religiosa deve possedere per definirsi tale, e per stipulare un'intesa con lo Stato.

In questo senso, fondare finalmente l'accesso allo strumento pattizio da parte delle confessioni in termini di "diritto" e non di "opportunità politica" o "forza contrattuale", consentirebbe di abbattere le barriere all'ingresso che sinora hanno alimentato ed inasprito le antiche discriminazioni.

In secondo luogo, assicurato l'accesso alla contrattazione con lo Stato in condizioni di eguaglianza, la medesima indicazione deve valere nella disciplina concreta destinata a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Questo, per operare in senso antidiscriminatorio, evitando che alla (obbligata) diversità si accompagni la (illegittima) disparità; si eliminerebbe così la creazione di qualunque privilegio – non solo economico – a favore di una o più confessioni religiose: trattamento preferenziale, che già è illegittimo quando è mirato ad agevolare le minoranze, e che lo è a maggior ragione quando garantisce posizioni di vantaggio competitivo a gruppi che minoranze non sono, traducendosi inevitabilmente nella fruizione di una maggior misura di libertà da parte delle organizzazioni favorite e, per traslato, in una violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, 2 comma, Cost.

Quanto alla dimensione individuale della libertà religiosa, il prof. Tozzi facendo riferimento all'art. 19 della Cost. sostiene che *«se l'oggetto della dimensione pubblica del fenomeno religioso è la religiosità come comportamento umano e non il potere di gruppi religiosi dominanti, sarà la legge sulle libertà religiose a dover regolare il diritto individuale e collettivo di libertà di professione di fede religiosa»*, in maniera uguale per tutti, costituendo la base sulla quale innestare i raccordi da stabilire nella legislazione contrattata con i gruppi più presenti e radicati nella società.

Mi chiedo però se il problema non sia a monte. Il diritto di libertà religiosa individuale consiste unicamente nella libertà individuale di professione di fede religiosa? Se dovessimo considerare il mero art. 19 della nostra Costituzione, paradossalmente si potrebbe dare una risposta positiva a questo quesito.

Difatti l'art. 19 della Costituzione sancisce il diritto di libertà religiosa in maniera piuttosto singolare: anziché proclamare l'inviolabilità assoluta della libertà religiosa individuale, si "limita" a descrivere gli elementi costitutivi della fattispecie da tutelare (il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, la libertà di propaganda, il diritto di esercitare il culto).

Manca del tutto un minimo riferimento alla libertà di coscienza, consistente proprio nella possibilità di formare entro di sé convincimenti religiosi, areligiosi o irreligiosi che siano, in modo consapevole e responsabile e perciò

libero, cioè al riparo da interferenze, condizionamenti e pressioni esterne di ogni sorta, e quindi elemento essenziale dell'idea moderna di libertà religiosa, che trova le sue radici nella magistrale definizione del Ruffini, secondo cui tale è la libertà riconosciuta all'individuo *“di credere a quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla”*.

Per cui mi chiedo se in presenza di norme costituzionali, sul tema, incomplete, non ben determinate e largamente inattuato, sia sufficiente, come prospettato dal prof. Tozzi, una normativa generale sulla libertà religiosa per tutelare questo diritto?

Se, com'è stato affermato, la libertà religiosa «nella sua più alta accezione, è un diritto soggettivo dell'individuo, non esclusivamente pubblico., non negativo., non unico., non assoluto., ma relativo poiché trova un limite nei diritti degli altri e anche da loro deve essere garantito; certamente comprensivo della libertà di coscienza», mi permetto di esprimere dei dubbi sull'effettiva efficacia di una mera normativa generale sulla libertà religiosa, senza la reale acquisizione da parte dell'ordinamento costituzionale, della piena portata del diritto di libertà religiosa; considerando anche la struttura normativa che secondo lo stesso Tozzi (facendo propria una linea del prof. Elia) dovrebbe avere l'auspicata legge, e cioè impostata sulla falsa riga di quelle promulgate sull'aborto e sul divorzio, ossia *«leggi non impositive, ma permissive senza obbligare, mitigate da mirate e limitate previsioni di obiezioni di coscienza, quando implicino l'azione anche di soggetti terzi»*.

### 3. *Sui contenuti della futura legge*

Dall'articolazione dei contributi dei relatori, e dai temi loro assegnati dal Comitato organizzatore del Seminario, si delineano i tratti generali, e le problematiche che l'auspicata legge generale dovrebbe approfondire, e quindi risolvere, ai fini della piena attuazione della libertà religiosa.

Tra queste, particolare rilevanza è stata riservata alle garanzie per la persona (*in primis* libertà di coscienza e di culto), alle garanzie per la persona nelle formazioni sociali a carattere religioso (l'adesione alla confessione religiosa, la libertà del soggetto all'interno della formazione sociale, la possibilità di poter liberamente recedere dalla confessione), ed alle garanzie per i soggetti collettivi (come il riconoscimento delle organizzazioni a carattere religioso).

Si è poi discusso di altre tematiche, che in maniera diretta o indiretta, dovrebbero essere trattate dalla futura legge generale sulla libertà religiosa, e cioè quelle relative alle esigenze strumentali delle organizzazioni religiose, con particolare riferimento alla disciplina dei finanziamenti e delle agevolazioni

riservate (oggi più o meno arbitrariamente) alle confessioni religiose; quelle relative allo spazio fisico della vita religiosa, ed all'effettiva possibilità e libertà di potere edificare e dedicare determinati edifici alla professione di un culto; la disciplina normativa del personale religioso, e le differenziazioni attualmente esistenti per i ministri di culto di confessioni religiose non riconosciute; le importanti tematiche relative all'insegnamento della religione nelle scuole; il problema della bioetica, con i riferimenti agli ultimi eclatanti casi di cronaca (ad esempio il caso Englaro), ed al c.d. testamento biologico.

Tutti argomenti di spessore, trattati con coinvolgimento da parte dei professori intervenuti, che ne hanno ben delineato il panorama operativo e gli attuali limiti, descrivendo le singolarità del nostro sistema normativo in merito all'attuale tutela della libertà religiosa sia sotto il profilo individuale che collettivo.

In questo contesto, mi piace riportare un orientamento che ho raccolto con estrema condivisione, quello inerente all'intervento del prof. Macrì, il quale nell'elaborare un complesso ragionamento sul meccanismo di sussidiarietà tra ordinamento interno ed ordinamento internazionale, focalizzando l'attenzione sulla tutela europea della libertà religiosa, e sul contributo che sempre e maggiormente potrà dare la Corte europea dei diritti dell'Uomo all'evoluzione, allo sviluppo ed alla diffusione del principio, ha affermato che *«quella dei diritti fondamentali è un'Europa che non minaccia, perché non toglie, ma se mai aggiunge, rispetto alla sovranità degli Stati»*.

Per cui, secondo lo stesso Macrì, il legislatore nell'elaborazione dei contenuti della futura legge generale, quando dovrà regolare il diritto individuale e collettivo di libertà di professione di fede religiosa, sarà ai trattati europei che dovrà fare riferimento, con particolare attenzione anche a quanto sentenziato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sul punto, un esempio dell'effettivo contributo che dall'Europa potrebbe pervenire per la riqualificazione del diritto di libertà religiosa in Italia, specialmente sotto il profilo individuale, ci è dato proprio in questi giorni, dall'ultimo orientamento espresso dalla citata Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in merito alla necessità di rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche delle scuole statali, in quanto costituente una violazione della libertà di religione degli alunni. *“Non si è in grado di comprendere”*, scrivono i sette giudici estensori della sentenza, tra cui l'italiano Zagrebelsky, *“come l'esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte Costituzionale italiana”*.

Non posso invece accogliere con lo stesso entusiasmo l'altra posizione di Macrì, che tuttavia è sembrata essere anche quella della quasi totalità degli intervenuti, in merito allo strumento giuridico che il legislatore dovrebbe adoperare per riformare il diritto di libertà religiosa in Italia: una legge ordinaria volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini; una legge comune in grado di rendere operative le garanzie degli art. 19 e 20 della Costituzione.

Sul punto, la mia non totale condivisione nasce dalla constatazione che il diritto di libertà religiosa è un diritto relativo nel tempo e nello spazio, e che la nostra impostazione costituzionale risulta essere a mio avviso poco confacente, se non del tutto sorpassata, rispetto all'attuale contesto multi-culturale. Per cui una legge ordinaria di carattere generale sulla libertà religiosa, non potrebbe costituire un passo avanti verso la piena attuazione del diritto, ed anzi riproporrebbe necessariamente in maniera pedissequa l'attuale inadeguata impostazione costituzionale.

#### 4. *Sul possibile rapporto tra jus condendum (legge sulla libertà religiosa) e jus conditum (Concordato e leggi di approvazione delle intese).*

Credo che, soprattutto, un giovane studioso debba sempre assumere una posizione di aperto confronto, e non "trincerarsi" all'interno delle proprie posizioni e dei propri convincimenti.

Per cui, pur avendo dimostrato di non nutrire simpatie nei confronti dell'idea di una normativa generale di rango ordinario sulla libertà religiosa, accolgo favorevolmente il tentativo promosso dal prof. Pacillo, di ipotizzare *de jure condendo*, sotto un profilo prettamente tecnico giuridico, quali sarebbero le possibili alternative concrete per sviluppare un rapporto giuridico non "dicotomico" tra la prospettata normativa generale sulla libertà religiosa e l'attuale contrattazione bilaterale prevista dagli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Secondo Pacillo, esistono quattro possibilità per rendere compatibile con la nostra attuale impostazione costituzionale, una legge generale sulla libertà religiosa: la rinuncia totale al principio di bilateralità, mediante la modificazione dell'art. 7 comma 2 della Cost. ovvero la denuncia del Concordato (mediante il procedimento di revisione costituzionale *ex* art. 138 Cost.) e l'abrogazione o modificazione del 3 comma dell'art. 8 Cost.; la sola modificazione del 3 comma dell'art. 8 Cost., ma questo comporterebbe la sola scomparsa del principio di bilateralità lasciando irrisolta la questione del Concordato; l'adozione del sistema del "doppio binario", lasciando alla legge sulla libertà religiosa il compito di concretizzare alcuni principi di cui all'art.

19 Cost., e quello di disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni che non vogliano, o non possano stipulare intese; ed infine l'emanazione di una legge costituzionale finalizzata all'abrogazione di ogni legge di esecuzione di intesa, entrata in vigore dal 1984 in poi, e la conseguente assunzione da parte della normativa generale sulla libertà religiosa del ruolo di "norma quadro" per la disciplina dei problemi che si prestano ad una soluzione uniforme, continuando a lasciare agli accordi ed alle intese il ruolo di disciplinare le questioni che sono di particolare interesse per le singole religioni.

Pur non considerando attuabile nessuna delle soluzioni prospettate da Pacillo, ritengo che allo stesso debba essere riconosciuto il merito di aver sollevato un problema fondamentale, cioè quello della pratica compatibilità di una normativa generale sulla libertà religiosa con la nostra attuale impostazione costituzionale; problema che il legislatore all'atto della presentazione dei progetti di riforma sulla libertà religiosa, ha ben pensato di sottovalutare, ponendo questi progetti come una "naturale" alternativa alla cd. legge sui culti ammessi, e continuando a preservare l'attuale sistema discriminatorio di tutela del solo aspetto collettivo della libertà religiosa basato su tre diversi livelli: quello della Chiesa cattolica, quello delle confessioni vantanti un'intesa con lo Stato, e quello delle confessioni religiose non riconosciute.

##### *5. Valutazioni conclusive*

Alla luce della tre giorni di Seminario, e dei risultati tradotti dalle riflessioni svolte sul tema e dallo studio che ho dedicato ai progetti di riforma sulla libertà religiosa, alla domanda posta in premessa "*è necessaria una normativa generale sulla libertà religiosa?*", di getto, senza esitare, sento di rispondere come ha fatto la prof.ssa Camassa, nell'ambito del suo contributo ai lavori con la relazione svolta sui problemi della bioetica, affermando: "*meglio nessuna legge che una brutta legge*".

Perché qui in discussione non è l'ovvietà, e cioè se sia necessaria o meno una riforma normativa sulla libertà religiosa. Ma si discute se lo strumento della normativa generale di rango ordinario sia utile per riformare in materia di libertà religiosa.

È sotto gli occhi di tutti, difatti, la necessità di riformare il sistema della libertà religiosa in Italia; è dai più condiviso che esiste un grave problema di tutela della libertà religiosa, in particolar modo sotto il profilo individuale, e che l'attuale tutela è fortemente discriminatoria, con particolari privilegi riconosciuti alle sole confessioni religiose di "peso"; ma sono davvero pochi quelli che hanno il coraggio di prospettare soluzioni realmente migliorative,

anche a costo di alterare gli attuali equilibri politici e la consolidata impostazione costituzionale.

Senza dubbio alcuno, ritengo, che il limite più grande alla concretizzazione di un'efficiente riforma sulla libertà religiosa sta nello strumento normativo che il legislatore ha prescelto: la legge ordinaria.

Quest'idea, a dire il vero, del tutto trascurata dal Comitato organizzatore del Seminario, nasce dalla chiara considerazione che, come sostenuto da autorevole dottrina, non è possibile degradare a livello di legislazione ordinaria, un principio fondamentale come quello della libertà religiosa; significherebbe dare l'opportunità ad ogni nuovo Governo di comprimere, smorzare, modificare o abrogare a proprio piacimento tale diritto fondamentale.

Il motivo per cui il legislatore ha scelto questa strada consapevolmente inutile, è da ritrovarsi principalmente nella mancanza di quella forza e di quella convinzione politica, necessarie per rimettere in discussione i privilegi del "Concordato" ed il "sistema delle intese".

Emblematico, per comprendere la posizione del nostro legislatore, e dei tanti politici ed ecclesiastici cattolici, quanto affermato da Mons. Betori, con toni dogmatici, in Commissione Affari Costituzionali il 26 novembre 2002, nell'ambito delle consultazioni relative ad uno dei progetti di riforma sulla libertà religiosa: *"La garanzia dell'uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose, non deve e non può tradursi, nella rivendicazione dell'uguaglianza nel trattamento e, conseguentemente, in un presunto diritto all'intesa. È giusto disciplinare la materia, ma è essenziale non alterare i caratteri costitutivi del sistema costituzionale, che prevedono chiara la garanzia complementare, ma distintamente offerta, alla chiesa Cattolica e a tutte le altre confessioni religiose"*.

È proprio per non intaccare questo equilibrio, molto caro ai maggiori esponenti del "clericalismo" (che a tutt'oggi tende ad orientare i voti dei fedeli, perpetuando quel potere "temporale" che vuole, categorico e conveniente, il connubio tra sfera spirituale e diritti civili), che dal novanta (come abbiamo visto) si cerca di impostare un'improbabile legge ordinaria sulla libertà religiosa, che non potrà mai trovare approvazione in quanto contraddittoria nel suo stesso fine: proclamare l'uguale libertà religiosa per tutti (confessioni religiose, individui, atei), ma contemporaneamente lasciare in vigore le disposizioni particolari previste in virtù di Concordato ed intese, ed intatte le nostre lacune costituzionali in merito alla tutela del profilo individuale del diritto di libertà religiosa.

Concludendo, ritengo che per l'affermazione del principio di libertà religiosa in Italia, sia necessaria una svolta radicale: un ripensamento profondo dell'intero sistema, che vada a rivalutarne anche e soprattutto gli assetti costituzionali.